

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2456 del 18/05/2018
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL CODICE PRATICA N. BO17A0043
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2561 del 18/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** BOLOGNA

**TITOLARE:** CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL

**CODICE PRATICA N.** BO17A0043

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**richiamata** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/19499 del 21/08/2017 (procedimento BO17A0043), con la quale la ditta CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL, C.F. e P.IVA: 04097660379, con sede legale in comune di Bologna, Via P. Canali n.1, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante un nuovo pozzo da perforare sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di San Pietro in Casale al foglio 68 mappale 1104, fino ad una profondità massima di 120 m., con una portata massima di 6 l/s per complessivi 50.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale (lavaggio prodotti ortofrutticoli per trasformazione e confezionamento; reintegro perdite per evaporazione di torre evaporativa per raffreddamento celle frigorifere); con previsione di realizzare un nuovo impianto di depurazione di acque reflue, con predisposizione di una rete per l'invio delle acque depurate alla torre evaporativa per il loro riutilizzo nel processo di raffreddamento;

**richiamata** la determinazione n. 366 del 24/01/2018, con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo, con le seguenti prescrizioni:

1. di attuare tutte le azioni di risparmio idrico possibili, consistenti in recupero e riutilizzo di reflui produttivi sia allo stato attuale del ciclo produttivo che in previsione degli ampliamenti di produzione, e nell'uso delle migliori tecnologie disponibili. In particolare: il recupero delle prime acque di lavaggio della materia prima da riutilizzare nelle successive fasi di lavaggio, ed il recupero delle acque provenienti dai depuratori da riutilizzare nelle fasi produttive in cui non sia previsto l'uso di acqua potabile, come ad esempio per l'alimentazione della torre evaporativa; la realizzazione di torri evaporative a circuito chiuso a basso consumo idrico;

2. di mettere in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati dal pozzo in ingresso ad ognuna delle fasi produttive di utilizzo della risorsa;

3. di effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici nel pozzo, per verificare che il rischio ambientale non sia incrementato dal prelievo nel tempo;

**vista** la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/9042 del 18/04/2018, dalla quale si evince che il nuovo pozzo è stato perforato sul terreno censito nel NCT del comune di San Pietro in Casale al foglio 68 mappale 1104, nel punto di coordinate UTM RER X:691031 Y:952312; è profondo 78 m. dal p.c.; è costituito da una colonna di captazione cieca, in tubi PVC di diametro di 180 mm., con tappo di fondo, con tre livelli filtranti aventi fessure di diametro di 0,4 mm., tra 56 e 64, tra 66 e 69 e tra 73 e 76 m. di profondità, captanti tre falde acquifere costituite da sabbie, con soggiacenza del livello piezometrico statico posto a -8,85 m. in data 26/03/2018. All'interno del pozzo, alla profondità di 30 m., è inserita una elettropompa sommersa di 4 KW di potenza, con tubazione di mandata in acciaio zincato di 75 mm. di diametro, dotata in testa pozzo di contatore volumetrico e rubinetto per raccolta campioni;

**considerato** che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, il nuovo pozzo **interessa** il corpo idrico sotterraneo: *Pianura alluvionale appenninica-confinato superiore*, codice 0610ER-DQ2-PACS, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente, caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 10 e 15 metri dal piano campagna e da trend piezometrico positivo; con valori locali del tasso di subsidenza del suolo compresi tra -5 e -2,5 mm./anno;

**visto** che in sede di restituzione del Disciplinare di concessione firmato, acquisito con Prot. n. PGB0/2018/11249 del 15/05/2018, il richiedente ha comunicato che l'acqua viene utilizzata esclusivamente per il lavaggio, trasformazione e confezionamento prodotti ortofrutticoli;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni stabilite nel presente atto;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli utilizzi di acque pubbliche per il lavaggio, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono assimilabili a quello *industriale* ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera c) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 230,00;
- del canone di concessione 2018 pari ad € 1044,12, in ragione di sei ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio (2088,24/12x6);
- del deposito cauzionale pari ad € 2088,24;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL, CF/P.IVA:04097660379, con sede legale in comune di Bologna, Via P. Canali n.1, **la concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal pozzo autorizzato con Determinazione n.366 del 24/01/2018,**alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 6,0 l/s per complessivi 50.000 mc/a, ad uso *industriale*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2027**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2018** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 2088,24=, di cui è dovuto l'importo di **€ 1044,12=**, in ragione di sei ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; **importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;



- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che la **cauzione** è fissata in **€ 2088,24=** corrispondente ad una annualità del canone previsto, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii.; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL, C.F. e P.IVA: 04097660379, con sede legale in comune di Bologna, Via P. Canali n.1.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) **il prelievo** avviene in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo: *Pianura alluvionale appenninica-confinato superiore*, codice 0610ER-DQ2-PACS, mediante un pozzo autorizzato con Determinazione n. 6892 del 22/12/2017 e perforato sul terreno censito nel NCT del comune di San Pietro in Casale, al foglio 68 mappale 1104, nel punto di coordinate UTM RER: X:691031 Y:952312, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) **il pozzo** è profondo 78 m. dal p.c.; è costituito da una colonna di captazione cieca, in tubi PVC di diametro di 180 mm., con tappo di fondo, con tre livelli filtranti aventi fessure di diametro di 0,4 mm., tra 56 e 64, tra 66 e 69 e tra 73 e 76 m. di profondità, captanti tre falde acquifere costituite da sabbie, con soggiacenza del livello piezometrico statico posto a -8,85 m. in data 26/03/2018. All'interno del pozzo, alla profondità di 30 m., è inserita una elettropompa sommersa di 4 KW di potenza, con tubazione di mandata in acciaio zincato di 75 mm. di diametro, dotata in testa pozzo di contatore volumetrico e rubinetto per raccolta campioni;

C) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 6,0 l/s per complessivi 50.000 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per il lavaggio, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli, usi assimilabili a quello *industriale* ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera c) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta,

ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione;**

### **Art. 3 Prescrizioni**

Il concessionario dovrà:

A) attuare tutte le azioni di risparmio idrico possibili, consistenti in recupero e riutilizzo di reflui produttivi sia allo stato attuale del ciclo produttivo che in previsione degli ampliamenti di produzione, e nell'uso delle migliori tecnologie disponibili. In particolare: il recupero delle prime acque di lavaggio della materia prima da riutilizzare nelle successive fasi di lavaggio, ed il recupero delle acque provenienti dai depuratori da riutilizzare nelle fasi produttive in cui non sia previsto l'uso di acqua potabile, come ad esempio per l'alimentazione della torre evaporativa; la realizzazione di torri evaporative a circuito chiuso a basso consumo idrico. Tutte le azioni suddette dovranno essere attuate entro due anni dalla notifica di questa concessione e di cui dovrà essere data comunicazione a questa Struttura nello stesso termine;

B) mettere in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati dal pozzo in ingresso ad ognuna delle fasi produttive di utilizzo della risorsa;

C) effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici nel pozzo, per verificare che il rischio ambientale non sia incrementato dal prelievo nel tempo;

D) inviare a questa Struttura, entro il mese di marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** (sia in formato cartaceo che digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e diagrammi illustrativi) che illustri ed analizzi i dati piezometrici in continuo rilevati nell'anno precedente dagli appositi strumenti installati, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo e quelli utilizzati in ciascuna fase produttiva di utilizzo della risorsa;

E) predisporre, più in generale, tutti i sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

### **Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

## **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

### **Art.7**

#### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8** **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.9** **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10** **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Guidi Lauro, titolare della ditta CONSORZIO AGRIBOLOGNA SCARL, C.F. e P.IVA: 04097660379, con sede legale in comune di Bologna, Via P. Canali n.1, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**